



**COMUNE DI RANDAZZO**  
**PROVINCIA DI CATANIA**

Proposta N. 31 del 22-12-2022

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL** CONSIGLIO COMUNALE

Proposta da: 2° S. MORIS

Servizio interessato: 2° S. MORIS

<b>OGGETTO</b>	<u>RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDATE DAL          COMUNE DI RANDAZZO AL 31/12/2021          art. 20 del D. Lgs. 175/2016 E D. Lgs 100/2017 e ss. HH II</u>
----------------	--

IL RESP. DELL'ISTRUTTORIA

IL PROPONENTE

Lì 176 DIC. 2022

*[Signature]*

*[Signature]*

Si trasmette, completata l'istruttoria e raccolti i pareri infra riportati, per i provvedimenti di competenza, al .....

Lì .....

IL SEGRETARIO GENERALE

Da inserire nell'ordine del giorno del .....

Lì .....

Esaminata dal ..... approvata nella seduta del ..... ore .....  
 con deliberazione N. ....

Addì .....

IL SEGRETARIO GENERALE

Assenti . . . . .

Dichiarazione di voto . . . . .

Pubblicata all'Albo in data . . . . .

Divenuta esecutiva in data . . . . .

Trasmessa per l'esecuzione . . . . .

Ai seguenti uffici:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA



**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, (T.U.S.P.), emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

**Considerato** che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 4 c. 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

**Rilevato** che per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, ed alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

**Tenuto conto** che, ai sensi dell'art. 26 c. 11 il legislatore rinvia l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 all'esercizio 2018 come può ricavarsi dalla lettura dell'articolo richiamato e di seguito riportato che testualmente prevede: *"11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"*;

**Richiamato** quanto previsto dal c. 2 dell'articolo 20 che disciplina le ipotesi in cui l'Ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

*"2. I piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."*

**Considerato** che le disposizioni del Testo Unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Randazzo, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del sovraordinato interesse pubblico, del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Randazzo, anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

**Considerato** che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;



**Richiamato** il piano di revisione straordinaria delle partecipate per l'anno 2017 già adottato dal Comune di Randazzo ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 14/05/2018;

**Richiamato** il piano di revisione straordinaria delle partecipate per il 2018 già adottato dal Comune di Randazzo con deliberazione Consiglio Comunale n. 18/2020;

**Considerato** che ai sensi del citato art. 20 del decreto 175/2016, deve procedersi a individuare le partecipazioni da mantenere e/o dismettere con dismissione delle quote di partecipazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata per l'anno 2017 e la deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 14/05/2018;

**Visto** l'esito della ricognizione per il 2018 e la deliberazione Consiglio Comunale n. 18/2020: si riportata la seguente tabella delle partecipate al 31/12/2021:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
CATANIA PROVINCIA NORD	05033290874	4,8	MANTENERE	
GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA	04748650878	4,17	MANTENERE	
DISTRETTO TAORMINA ETNA SOCIETA' CONSORTILE arl	04377250875	0,73	MANTENERE	
SVILUPPO TAORMINA ETNA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	04477030870	1,18	Sviluppo Taormina Etna S.r.l. – in LIQUIDAZIONE ( Nata dalla fusione di due Società costituite entrambe nel 2001: Sviluppo Jonico Etneo S.p.a. e Agenzia Di Sviluppo Jonio Alcantara S.p.a.)	
JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	04026120875	8,19	Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana N. 00776/2021	

**Viste** le note: prot. n.21919 del 01/12/2022 ( S.R.R.), prot. n. 21925 del 01/12/2022 ( G.A.L.) e prot. n. 21928 del 01/12/2022 ( Distretto Taormina Etna arl – Sviluppo Taormina Etna s.r.l. in liquidazione) e prot n. 21921 del 01/12/2022 (Joniambiente s.p.a. in liquidazione) con le quali, il Capo del II Settore del Comune di Randazzo, ha trasmesso alle succitate società partecipate, le schede tecniche da compilare e restituire con i relativi dati societari.

**Preso atto** che il Consorzio A.T.O., Catania Acque in Liquidazione, con nota n. 719 del 20/12/2018, assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 23824 del 20/12/2018, ha comunicato che lo stesso Consorzio non è una società partecipata, ma un Consorzio di Enti costituito nella forma prevista dall'art. 31 del D.L.vo 267/2000, al quale gli Enti locali partecipano obbligatoriamente (cfr. sent. Corte Cost. 226/2012), ciò trova riscontro anche al paragrafo 2.1 delle linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti, ove è specificato che: "non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli Enti comunali nei Consorzi tra Comuni che non rivestono forma societaria".



**Ritenuto** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Randazzo;

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell'Atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate, entro un anno dall'approvazione della presente Delibera Consiliare, il Comune di Randazzo non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, Cod. Civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, Cod. Civ.;

**Viste** le linee guida del MEF;

**Tenuto** conto che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'ambito delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, fermo restando che l'alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana.

**Visto** lo Statuto del Comune di Randazzo

## PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate, anche se non materialmente trascritte:

**Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Randazzo alla data del 31/12/2021, individuandole come da prospetto riportato in narrativa

**Di dare atto** che, la Joniambiente S.p.A e la Società Sviluppo Taormina Etna srl. sono in liquidazione.

**Di mantenere** la partecipazione del Comune alle seguenti società:

- Società Consortile per Azioni denominata "S.R.R. – Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti A.T.O. n. 6 - Catania Provincia Nord";
- G.A.L. Terre dell'Etna e dell'Alcantara – Agenzia di Sviluppo Locale Terre dell'Etna e dell'Alcantara, società Consortile;
- Distretto Taormina Etna Società Consortile a.r.l.

**Che** l'esito della ricognizione di cui alla presente Deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii. e dell'art. 20, c. 1 del D.L.vo 175/2016 e ss.mm.ii.

**Che** copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo



**PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 L. 142/90, RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91**  
e attestazione della copertura finanziaria

**SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

ante riportata e presentata da 2° SEMORE

Il Responsabile del servizio interessato — 2° SEMORE  
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li 16 DIC. 2022

IL RESPONSABILE

Il Responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  
FAVOREVOLE.

Randazzo, li 16-12-2022

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 55 della legge 142/90 recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48 ATTESTA che la complessiva spesa di Euro \_\_\_\_\_ trova la relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i capitolo/i così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO

Randazzo, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA